



**Dalla Segreteria Nazionale**

## **INDENNITÀ DI BUONUSCITA**

**Ricorso GRATUITO ai fini del ricalcolo della liquidazione**

**dell'Indennità di Buonuscita (IBU) ai sensi dell'art. 6-bis D.L. 21/09/1987, n. 387**

Come già precedentemente annunciato, il SIAP promuove la possibilità di effettuare ricorso davanti ai TAR competenti ai fini del ricalcolo dell'Indennità di Buonuscita comprensiva dei sei scatti, ciascuno del 2,50% sull'ultimo stipendio. Tutti gli interessati possono fin d'ora rivolgersi allo Studio Legale dell'Avv. Massimiliano Aloï (mail [maxaloi@yahoo.it](mailto:maxaloi@yahoo.it)) con il quale il nostro sindacato collabora da anni.

Il ricorso è GRATUITO.

**La presente iniziativa è rivolta a tutti coloro che attualmente sono già collocati in quiescenza e che avevano chiesto di esservi collocati a domanda, a condizione tuttavia di aver maturato almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.**

**L'iniziativa interessa naturalmente anche il personale attualmente in servizio, che però potrà presentare il ricorso solo nel momento in cui verrà collocato in quiescenza a domanda, a patto che a quel momento abbia maturato almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.**

Per aderire alla presente iniziativa, l'interessato potrà compilare un Form informatico ad hoc che verrà reso disponibile sul sito internet SIAP al fine di poter garantire la valutazione, caso per caso, da parte dello Studio Legale dell'Avv. Massimiliano Aloï della proponibilità del ricorso.

In alternativa, per coloro che avranno difficoltà informatiche nel compilare il Form, sarà possibile inviare le informazioni ed i documenti richiesti ad un indirizzo mail dedicato che verrà comunicato attraverso il sito SIAP ovvero consegnare la documentazione fisicamente presso le segreterie provinciali SIAP presenti sul territorio.

Si evidenzia che il diritto al ricalcolo dell'indennità di buonuscita si prescrive in 5 anni. In ogni caso, si consiglia comunque di aderire alla prima fase valutativa in modo tale da poter ricevere un parere specifico per la propria posizione.

Di seguito si schematizzano le ragioni del ricorso.

Al personale della Polizia di Stato, appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti, oltre che al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica spetta, ai fini del calcolo della liquidazione dell'indennità di buonuscita, l'attribuzione aggiuntiva di 6 scatti ciascun del 2,50%. Ciò non solo quando detto personale cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (così come già riconosciuto dall'INPS) ma anche quando chiedi di essere collocato in quiescenza, a condizione però di aver maturato almeno sia 55 anni di età che 35 anni di servizio utile.

L'INPS, erroneamente, non considera quest'ultima categoria di aventi diritto e non attribuisce pertanto la maggiorazione loro dovuta.

Ormai numerose sentenze del Consiglio di Stato (tra cui sentenza Consiglio di Stato n. 1231/2019) riconoscono pacificamente questo beneficio, estendendolo anche a coloro che non abbiano avanzato la domanda di collocamento in quiescenza entro il termine del 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le anzianità sopra indicate.

*Roma, 16 luglio 2020*